



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E
DEL BENESSERE ANIMALE

DIREZIONE

URGENTE

- Ai Direttori Generali
e, per il loro tramite
a tutte le articolazioni interne
- *delle Aziende Sanitarie Locali*
 - *delle Aziende Ospedaliero Universitarie*
 - *degli IRCCS pubblici*
 - *degli IRCCS/EE privati*
- Al Coordinatore Rete Malattie Rare Puglia
Al Coordinatore Rete Oncologica Puglia
Al Coordinatore Rete Ematologica Puglia
Al Coordinatore Rete Nefrologica-Dialitica-Trapiantologica (ReNDiT) Puglia
Ai Referenti delle Reti Talassemia, Parkinson, T.A.O., Percorso nascita, Terapia del Dolore di Puglia
- Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
- dei MMG/PLS
 - delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
 - delle strutture private accreditate
- Agli Ordini Professionali
- Alle Organizzazioni Sindacali
e, per conoscenza
- Al Prefetto di Bari in qualità di coordinatore regionale
Al Direttore dell'Ufficio Scolastico per la Puglia
Al Presidente ANCI Puglia
e, per conoscenza
- Ai Componenti Cabina di Regia regionale CovidVacc
Al Referente regionale Flussi Covid-19
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
Al Direttore Generale Aress Puglia

OGGETTO: DGR 472/2021 – Piano Strategico Vaccinazione anti Covid-19 – Somministrazione dose addizionale, dose *booster* e innalzamento coperture vaccinali – Nuove indicazioni operative.

Facendo seguito alle comunicazioni di questo Dipartimento contenenti le indicazioni operative per l'attuazione del Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19, per la somministrazione della "dose addizionale" e della "dose *booster*" (richiamo), la Cabina di Regia regionale riunitasi in data 26.11.2021 ha ritenuto opportuno aggiornare e integrare le indicazioni operative, come qui di seguito riportate integralmente, in considerazione delle nuove indicazioni nazionali (qui allegate):



- circolare prot. 0053886 del 25.11.2021 del Ministero della Salute con cui è stata trasmessa la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS, relativa *“alla raccomandazione, a partire dal 1° dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo (booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione”*;
- circolare prot. 0053922 del 25.11.2021 del Ministero della Salute con la quale è stato stabilito che *“la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021”*. Inoltre, ha precisato che *“che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse”*;
- comunicazione del Commissario Straordinario prot. CSEC19RM_001_REG_1024149 del 26.11.2021 con la quale ha sollecitato le Regioni/Province autonome di proseguire nella campagna dei cicli vaccinali primari e delle c.d. "terze dosi", sempre nel rispetto delle priorità già in precedenza indicate;
- decreto-legge 26 novembre 2021, n.172 recante «Misure urgenti per il contenimento dell’emergenza da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali».

Con la presente comunicazione devono intendersi sostituite le precedenti indicazioni inerenti la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 con particolare riferimento alla somministrazione della dose *“booster”* e della dose *“addizionale”*.

1. Situazione epidemiologica e azioni conseguenziali

Si conferma il quadro epidemiologico già descritto con le comunicazioni prot. 0007425 del 19.11.2021 e prot. AOO/005/0007486 del 23.11.2021 e si sottolinea che le Autorità nazionali (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, Commissario Straordinario) hanno evidenziato, con documenti, bollettini e comunicazioni diverse:

- l’esistenza di un progressivo declino della protezione offerta dal vaccino, apprezzabile a partire da circa 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario;
- una condizione di aumentata circolazione virale e di ripresa della curva epidemica;
- un aumento dell’incidenza in tutte le fasce di età, in particolare nella popolazione 0-19 anni caratterizzata da una maggiore variazione dell’incidenza a 14 giorni;
- un forte aumento dell’incidenza nella popolazione in età scolare, in specie nella fascia 6-11;
- una maggiore incidenza di casi diagnosticati nella popolazione non vaccinata;
- l’efficacia della vaccinazione nel prevenire qualsiasi diagnosi sintomatica o asintomatica di COVID-19 rispetto ai non vaccinati;
- elevata efficacia vaccinale nel prevenire casi di malattia severa (in quanto l’efficacia per i vaccinati con ciclo completo da meno di sei mesi è pari al 95% rispetto ai non vaccinati, mentre risulta pari all’82% per i vaccinati con ciclo completo da oltre sei mesi rispetto ai non vaccinati);

Pertanto, come evidenziato dal Commissario Straordinario con la nota prot. CSEC19RM_001_REG_1024149 del 26.11.2021, si deve considerare:



- a) la necessità di contenere e contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 attraverso **la somministrazione del ciclo primario al maggior numero possibile di soggetti** ed il **mantenimento di un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati**;
- b) l'**ampliamento progressivo delle platee** mensili dei destinatari del **booster/richiamo**;
- c) l'**ampia disponibilità di vaccini a mRNA** e l'elevata capacità di somministrazione garantita anche dalla riapertura di ulteriori punti vaccinali;
- d) la richiamata **necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi** e di **proseguire con il completamento dei cicli vaccinali primari**;
- e) la necessità di **ridurre ulteriormente il numero di soggetti non ancora vaccinati** e di **mantenere un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati con il ciclo primario**, mitigando così la recrudescenza epidemica, lo sviluppo di ulteriori forme gravi di malattia e di decessi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

In ragione di quanto innanzi, l'attuale strategia vaccinale nazionale prevede un'azione mirata per garantire rapidamente la copertura vaccinale mediante la somministrazione delle c.d. "terze dosi" (**dosi aggiuntive e dosi booster**) alle seguenti categorie di soggetti:

1. **nei soggetti trapiantati e immunocompromessi di età ≥ 12 anni, una dose "aggiuntiva"** di vaccino a mRNA, dopo almeno **28 giorni** dall'ultima dose, come completamento del ciclo di vaccinazione primario;
2. in tutti i soggetti **al di sopra dei 18 anni di età (over-18)** – una dose *booster* di vaccino a mRNA, come richiamo dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, secondo i seguenti intervalli temporali:
 - dopo **almeno 150 giorni (cinque mesi)** per tutti i soggetti di età ≥ 18 anni che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione con uno dei vaccini autorizzati da EMA, inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen;
 - dopo **almeno 28 giorni ed entro 180 giorni (sei mesi)** dal completamento del ciclo vaccinale primario per i soggetti vaccinati all'estero con un **vaccino non autorizzato da EMA**.

Si conferma, pertanto, la coerenza e la validità delle scelte sin qui compiute dalla Regione Puglia nell'organizzare la campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e quelle relative all'allargamento della platea dei soggetti cui dare agevole accesso alla somministrazione della dose aggiuntiva o della dose *booster* in modo da garantire un effettivo e immediato miglioramento dei livelli di copertura, un potenziamento dell'offerta e un'accelerazione dei tempi di somministrazione.

2. Innalzamento coperture vaccinali ciclo primario

Tenuto conto dei livelli di copertura rilevati ¹ circa il completamento del ciclo vaccinale primario, i NOA-CovidVacc ASL sollecitano tutti gli attori coinvolti e, in specie, i Medici di assistenza Primaria (MMG/PLS), i Distretti Socio Sanitari e i Dipartimenti di Prevenzione affinché si giunga all'ulteriore innalzamento della copertura vaccinale soprattutto **per i soggetti delle fasce d'età** che più delle altre **non hanno ancora completato il ciclo vaccinale (12-19, 30-39, 40-49)** nonché **nelle fasce di popolazione più vulnerabili** ² rispetto a forme gravi di Covid-19 per età e/o elevata fragilità.

¹ <https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/>

² soggetti trapiantati e immunocompromessi, soggetti di età ≥ 80 anni e, a seguire, della fascia 60-79, ospiti dei presidi residenziali per anziani, soggetti con elevata fragilità, ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali con disabilità, affetti da disturbi psichiatrici o da dipendenze patologiche, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.



Per il recupero degli esitanti, si prevederanno attività di Recall mirate. Tutte le Aziende Sanitarie e gli Enti del SSR assicurano l'accesso libero alla vaccinazione per gli "esitanti" sostenendo tale azione mediante campagne di comunicazione e di sensibilizzazione mirate nonché mediante il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, delle Amministrazioni locali, delle Istituzioni scolastiche e delle Università insistenti in ciascun territorio nonché mediante il Medici di assistenza Primaria.

3. Somministrazione dose "addizionale" per soggetti immunocompromessi

Con circolare prot. 0041416 del 14.09.2021 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni sul **completamento del ciclo vaccinale primario per gli immunocompromessi** con somministrazione della dose "addizionale" di vaccino dopo **almeno 28 giorni** dall'ultima dose.

Pertanto, si conferma che i Centri specialistici e nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia nonché le Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate che hanno in carico i soggetti immunocompromessi **assicurano entro il 30.11.2021 il completamento del ciclo vaccinale primario con somministrazione della dose "addizionale"**.

A tal fine, i Direttori Sanitari in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc, i Coordinatori delle Reti di Patologie e della Rete Malattie Rare della Puglia, l'Aress Puglia nonché le Direzioni Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli IRCCS e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale assicurano il monitoraggio puntuale e ogni azione utile al conseguimento dell'obiettivo sopra definito.

Si richiamano gli operatori addetti circa la corretta registrazione dei dati di somministrazione che dovrà avvenire contestualmente alla somministrazione nel sistema informativo regionale "GIAVA" utilizzando la "Categoria di Rischio" identificata come "Soggetto vulnerabile per patologia" e si dovrà curare la registrazione sempre anche della corrispondente "Condizione sanitaria a rischio".

4. Somministrazione dose booster

Tenuto conto delle nuove indicazioni nazionali, si conferma che la **dose booster (richiamo)** deve essere assicurata in favore **delle diverse categorie di soggetti**, sotto riportate, che **abbiano completato il ciclo vaccinale primario da almeno 150 giorni (5 mesi)**:

- dalla seconda dose di un vaccino con schedula a due dosi (*Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria*);
- dalla prima dose di un vaccino con schedula a due dosi (*Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria*) per i soggetti con infezione da SARS-CoV-2 ³;
- dopo la prima dose con il vaccino monodose *Janssen*.

Si sottolinea che la somministrazione deve essere effettuata utilizzando **vaccini a mRNA nei dosaggi autorizzati per il "booster"**, dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario, **indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato**.

La somministrazione della dose *booster*, inoltre, **deve intendersi estesa a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni (over-18), indipendentemente dalla categoria di rischio o professionale di appartenenza**, con le tempistiche e modalità di seguito meglio specificate.

È evidente che l'offerta vaccinale anti SARS-CoV-2 **deve continuare ad essere rivolta** prioritariamente ai **soggetti esitanti** ancora in attesa di iniziare o di completare il ciclo vaccinale primario **nonché** alle persone **più vulnerabili a forme gravi di Covid-19 per età o condizioni di elevata fragilità** in modo da

³ Circolari Ministero Salute prot. 32884 del 27.07.2021 e prot. 407111 del 09.09.2021



garantire la massima protezione di questi soggetti e la massima copertura vaccinale in ambito regionale.

Si ribadisce nuovamente che, come da indicazioni ministeriali nazionali ⁴, è **possibile la co-somministrazione** di un vaccino m-RNA anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (sia in caso di ciclo primario che di richiamo) e di un vaccino antinfluenzale nella medesima seduta vaccinale, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale.

Si conferma che:

- la somministrazione della dose *booster* vaccinazione da parte dei **Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta dovrà essere garantita - a regime - dal prossimo 01.12.2021**, con le modalità di seguito specificate (chiamata attiva e prenotazione diretta degli assistiti in carico, a cura del MMG);
- la somministrazione della dose *booster* presso la **rete delle farmacie aperte al pubblico** (pubbliche e private convenzionate) sarà assicurata in favore di **tutti i soggetti eleggibili e di tutte le fasce d'età**, mediante prenotazione diretta in farmacia o mediante accesso diretto, secondo le modalità organizzative definite dalle farmacie.

Qui di seguito, le indicazioni specifiche per ciascuna categoria target.

4.1. Somministrazione in favore dei soggetti fragili e/o con disabilità gravi

La somministrazione della dose "booster" in favore dei soggetti di **età ≥12 anni**:

- **in condizione di elevata fragilità ⁵;**
- **in condizione di disabilità grave (art. 3 comma 3 della legge n.104/92);**
- **in ADI/ADP e dei soggetti, comunque, non deambulanti;**

sarà assicurata:

- a) dai Centri Specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia che hanno in carico tali soggetti;
- b) dalle Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate ove sono ricoverati pazienti nelle condizioni di cui sopra;
- c) dai Medici di Medicina Generale e dai Pediatri di Libera Scelta, presso i rispettivi ambulatori, per gli assistiti in condizione di elevata fragilità, in condizione di disabilità grave che non siano già in carico ai Centri e alle Strutture di cui alle lettere precedenti;
- d) dai Medici di Medicina Generale, dai Pediatri di Libera Scelta e dalle USCA, presso il domicilio del soggetto, per gli assistiti in ADI/ADP e per i soggetti, comunque, non deambulanti.

Per tutti questi soggetti è assicurata la massima priorità e, pertanto, le strutture e professioni sopra indicati attivano la chiamata attiva, con fissazione della data della somministrazione della dose *booster* seguendo il criterio della somministrazione in ordine di decorrenza del termine di 150 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario.

⁴ Circolari Ministero della Salute prot. 44591 del 02.10.2021 e prot. 53312 del 22.11.2021

⁵ "Le persone estremamente vulnerabili, intese come affette da condizioni che per danno d'organo pre-esistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19..." (Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19) nonché i soggetti affetti da malattie rare.



A tal fine, si evidenzia che i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta possono verificare la posizione vaccinazione dei propri assistiti e attivare tutte le azioni previste (sensibilizzazione, chiamata attiva, fissazione appuntamento) direttamente utilizzando i propri software ambulatoriali, grazie alle funzionalità di cooperazione applicativa già da tempo messe in atto con il sistema informativo regionale "GIAVA".

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano il monitoraggio costante dell'andamento delle attività di somministrazione della dose *booster* per questa categoria di soggetti al fine di porre in essere azioni di recupero delle coperture anche mediante l'organizzazione di "open day" presso i Punti Vaccinali di Popolazione o presso i Punti Vaccinali Territoriali.

L'accesso alla vaccinazione, per questa categoria di soggetti, dovrà avvenire mediante chiamata attiva da parte delle Strutture e dei Soggetti erogatori anche utilizzando i dati di contatto telefonici comunicati dagli interessati ai fini della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19.

Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione dovrà avvenire immediatamente nel sistema informativo regionale "GIAVA" utilizzando la "Categoria di Rischio" identificata come "Soggetto vulnerabile per patologia" e si dovrà curare la registrazione anche della corrispondente "Condizione sanitaria a rischio".

Per questa categoria di soggetti, sarà assicurata la vaccinazione **anche dei caregiver** (genitori, tutori, affidatari, assistenti, familiari conviventi) laddove gli stessi non intendano accedere alla somministrazione presso i Punti Vaccinali (di Popolazione, Ospedalieri o Territoriali).

4.2. Vaccinazione personale e ospiti delle residenze sanitarie per anziani

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano il **completamento urgente** della somministrazione della dose *booster* in tutte le Residenze Sanitarie per Anziani (RSA) mettendo in atto le medesime modalità organizzative già stabilite per il completamento del ciclo vaccinale primario.

A tal fine, le Direzioni Sanitarie e i Medici competenti delle Strutture residenziali assicurano l'organizzazione e l'operatività dei Punti Vaccinali Residenziali (PVRS) in accordo con i Servizi Igiene e Sanità Pubblica e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti.

Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione dovrà avvenire immediatamente nel sistema informativo regionale "GIAVA" utilizzando le seguenti "Categorie di Rischio":

- per gli ospiti delle RSA, la categoria "Ospite in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale";
- per il personale non sanitario, la categoria "Operatore non sanitario in struttura sanitaria e socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale";
- per il personale sanitario, la categoria "Operatore sanitario";

e si dovrà curare la registrazione anche della eventuale "Condizione sanitaria a rischio".

4.3. Vaccinazione "caregiver" dei soggetti estremamente vulnerabili

Come previsto dall'Ordinanza n.8/2021 del Commissario Straordinario, anche la somministrazione della dose *booster* dovrà essere assicurata per i **familiari conviventi, gli assistenti (caregiver) e i genitori/tutori/affidatari:**

- a) delle persone portatrici di disabilità gravi (art. 3 comma 3 della legge n.104/92);**



b) dei soggetti con elevata fragilità, dei soggetti con malattie rare.

I Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici, degli I.R.C.C.S. / E.E. privati nonché i Direttori Sanitari delle Strutture di ricovero pubbliche e private accreditate e i Coordinatori delle Reti **assicurano che sia effettuata la contestuale vaccinazione dei “caregiver” dei soggetti di cui sopra**, secondo le modalità già indicate nei paragrafi precedenti.

Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione di questi soggetti dovrà avvenire nel sistema informativo regionale “GIAVA” utilizzando la “Categoria di Rischio” denominata “Convivente di soggetto ad altro rischio” e si dovrà curare la registrazione anche della eventuale “Condizione sanitaria a rischio”.

4.4. Vaccinazione soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA

Come previsto dalla circolare del Ministero della Salute prot. 50269 del 04.11.2021, i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA **possono ricevere una dose di richiamo** con vaccino a m-RNA nei dosaggi autorizzati per il “booster” (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna) **a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 6 mesi (180 gg) dal completamento del ciclo primario**. Il completamento di tale ciclo vaccinale integrato è riconosciuto come equivalente ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. b) del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, **è possibile procedere con un ciclo vaccinale primario completo con vaccino a m-RNA, nei relativi dosaggi autorizzati**.

4.5. Vaccinazione in ambiente protetto

Al fine di assicurare la presa in carico dei soggetti che presentano una condizione di grave rischio allergico, si ricorda che, come già indicato con circolare prot. AOO/005/0002687 del 03.03.2021, i Direttori Sanitari, in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc, definiscono le modalità operative di gestione di questi soggetti e formalizzano la procedura ai MMG/PLS evidenziando le modalità operative per segnalare al Distretto Socio Sanitario di competenza i soggetti in condizioni cliniche che necessitano di vaccinazione in ambiente protetto.

I NOA-CovidVacc, altresì, impartiscono istruzioni operative ai Medici vaccinatori di tutti i Punti Vaccinali di propria competenza.

5. Obbligo vaccinale a carico delle categorie professionali

Con il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 sono state operate modifiche e integrazioni al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici».

Le modifiche e integrazioni intervenute al d.l. n.44/2021 determinano una ridefinizione del quadro degli obblighi vaccinali inerenti alla somministrazione del vaccino SARS-CoV-2 a carico del personale appartenente a diverse categorie professionali come qui di seguito meglio specificato.



L'art. 3 -ter (Adempimento dell'obbligo vaccinale) prevede che ***“l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”***.

L'obiettivo primario posto dal legislatore mediante la norma appena introdotta è **quello di assicurare – con ogni urgenza possibile – il completamento del ciclo vaccinale primario** da parte di tutte le operatrici e operatori dei contesti previsti dagli artt. 4, 4-bis e 4-ter del d.l. n.44/2021 e, pertanto, assicurare la totale copertura vaccinale e l'innalzamento dei livelli di protezione dalla diffusione del contagio da Covid-19.

Al completamento del ciclo vaccinale primario e nel rispetto delle indicazioni e dei termini per la somministrazione della dose booster previste dalle circolari del Ministero della Salute come richiamate in questa nota, **si dovrà assicurare conseguentemente la somministrazione della successiva dose di richiamo (booster)**.

L'art.4-ter del d.l. n.44/2021 prevede che l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 è **da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19** previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Va sottolineato che per le categorie professionali contemplate dalla norma, **lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui al comma 6 dell'art. 4-ter del d.l. n.44/2021** e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

In ragione di quanto innanzi, si dovrà prevedere un'organizzazione delle attività vaccinali in favore delle categorie professionali previste dalla norma, in modo da assicurare il più agevole accesso alla vaccinazione per:

- a) **il completamento del ciclo vaccinale primario da parte di tutte le persone appartenenti alle categorie professionali su cui ricade l'obbligo vaccinale;**
- b) **la somministrazione della dose di richiamo (booster) per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale primario da almeno 150 giorni e, comunque, entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass).**

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita (art. 4 comma 2, art. 4-ter comma 2).

5.1. Vaccinazione “operatori sanitari”

La copertura vaccinale e il mantenimento dei livelli di immunizzazione del personale sanitario si conferma una priorità assoluta al fine del contenimento della diffusione del Covid-19 nonché per la garanzia del mantenimento dei livelli dei servizi sanitari.

L'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 e ss.mm.ii. nonché modificato con decreto-legge n.172/2021 prevede che ***“gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.”***



Si ricorda che la norma prevede che *“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a **specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita**”*.

Inoltre, ai sensi dell’art. 4-bis del richiamato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, **l’obbligo vaccinale è stato esteso anche a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa** nelle strutture di cui all’art. 1-bis del medesimo decreto-legge ossia **le strutture “di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle socio-assistenziali”**.

Si pone in evidenza che, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 10 marzo 2021, n. 2, *“le disposizioni di sicurezza previste, dalla legge regionale 19 giugno 2018, n. 27 (Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari) e dal regolamento regionale 25 giugno 2020, n. 10, a carico degli operatori sanitari per prevenire e controllare la trasmissione delle infezioni occupazionali e degli agenti infettivi ai pazienti, ai loro familiari, agli altri operatori e alla collettività, **si applicano anche per la vaccinazione anti-Coronavirus-19**”*.

La somministrazione della dose **booster deve essere assicurata con priorità assoluta** in favore dei Medici e delle Professioni Sanitarie in base ai criteri di rischio già definiti da ciascuna Azienda, Ente e Struttura del Servizio Sanitario sulla base delle linee guida SiRGISL trasmesse con circolare prot. AOO/005/0006706 del 09.10.2021.

I Direttori Generali e i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici, degli I.R.C.C.S. / E.E. privati nonché i Direttori Sanitari delle Strutture private accreditate e autorizzate, i Titolari delle Farmacie pubbliche e private convenzionate, delle parafarmacie e degli Studi professionali **garantiscono**, mediante il coinvolgimento attivo dei Medici competenti, **il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte di tutti gli operatori di competenza**.

A tal fine, le attività vaccinali dovranno avvenire presso i Punti Vaccinali Ospedalieri e presso quelli Territoriali nonché presso le Strutture sanitarie opportunamente dimensionati e organizzati, come da disposizioni vigenti, per garantire il completamento della vaccinazione entro i termini sopra indicati.

Si precisa che con riferimento agli operatori sanitari più esposti al rischio di contagio da Covid-19, la somministrazione della vaccinazione può essere assicurata contestualmente anche agli eventuali familiari conviventi.

Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione dovrà avvenire immediatamente nel sistema informativo regionale “GIAVA” utilizzando la “Categoria di Rischio” identificata come **“Operatore sanitario”** e si dovrà curare la registrazione anche della eventuale “Condizione sanitaria a rischio”.

5.2. Vaccinazione del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali

L’art. 4-bis del d.l. n.44/2021 ha esteso l’obbligo vaccinale *“a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità”*.

La norma prevede che **i responsabili delle strutture** sopra indicate e **i datori di lavoro** dei soggetti che, a qualunque titolo, **svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni assicurano il rispetto dell’obbligo vaccinale**.



L'art. 4-ter del d.l. n.44/2021 estende, altresì, l'obbligo vaccinale anche **“al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4 -bis”**.

Pertanto, il combinato disposto dei due articoli innanzi richiamati, definisce **l'obbligo vaccinale a carico**:

- a) **di tutto il personale che svolge a qualsiasi titolo** (esclusi coloro che operano in forza di contratti esterni) **attività lavorativa** nelle **“strutture sanitarie e socio-sanitarie, delle strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti, delle strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio nonché delle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno”**;
- b) **di tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità.**

I Direttori Generali, i Direttori Sanitari (in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc) delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, degli I.R.C.C.S. pubblici nonché i Direttori Sanitari di tutti gli Enti, Istituti e delle Strutture sopra indicate assicurano che **tutti gli operatori di rispettiva competenza rispettino l'obbligo vaccinale mediante il completamento del ciclo vaccinale primario e della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario**, come stabilito anche dall'art. 3-ter del decreto legge n.44/2021 come modificato e integrato dal decreto-legge approvato nel Consiglio dei Ministri del 24.11.2021.

Si precisa che:

- con riferimento agli operatori più esposti al rischio di contagio da Covid-19, la somministrazione della vaccinazione può essere assicurata contestualmente anche agli eventuali familiari conviventi;
- con riferimento alla somministrazione della vaccinazione in favore dei soggetti presenti nelle comunità (es. istituti penitenziari, comunità di recupero, riabilitazione, residenze, etc ...), la somministrazione del vaccino può essere estesa anche agli operatori e assistenti/volontari ivi presenti.

Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione di questi soggetti dovrà avvenire nel sistema informativo regionale “GIAVA” utilizzando la “Categoria di Rischio” identificata come **“Operatore sanitario”** e si dovrà curare la registrazione anche della eventuale “Condizione sanitaria a rischio”.

5.3. Vaccinazione personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

Ai sensi dell'art.4-ter del d.l. n.44/2021, **l'obbligo vaccinale** connesso al **completamento del primo ciclo vaccinale primario** e quello relativo alla **somministrazione della dose di richiamo (booster)** si applica anche alle seguenti ulteriori categorie di operatori.

Pertanto, si ritiene che la vaccinazione debba essere estesa sin da subito, come peraltro indicato dal Commissario Straordinario ⁶, a tutte le categorie di operatrici e operatori appartenenti a tali comparti al fine di assicurare idonee misure di prevenzione e controllo della trasmissione del Covid-19 e di

⁶ nota prot. CSEC19RM_001_REG_1024149 del 26.11.2021



assicurare la massima copertura degli operatori di ambiti istituzionali particolarmente esposti e di contenerne la diffusione del contagio.

A tal fine, i Direttori Generali, i Direttori Sanitari (in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc) delle Aziende Sanitarie Locali garantiscono, mediante i Dipartimenti di Prevenzione, la organizzazione, **da attivarsi con urgenza**, della **somministrazione della dose booster** in favore del:

- **personale scolastico** del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
- **personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124⁷;**
- **personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa** alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, **all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.**

Quanto innanzi, mediante interlocuzioni con gli Uffici scolastici provinciali, i Comandi e le Direzioni provinciali dei rispettivi Enti, al fine di organizzare la somministrazione del vaccino con le modalità ritenute più opportune, sicure ed efficienti.

Gli operatori delle categorie di cui sopra potranno, in ogni caso, accedere alla vaccinazione mediante uno degli altri canali di somministrazione e organizzativi qui di seguito specificati.

Inoltre, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali potranno definire l'utilizzazione dei *team* mobili sanitari della difesa, come indicato dal Commissario Straordinario.

Si ricorda che la registrazione dei dati di somministrazione di questi soggetti dovrà avvenire nel sistema informativo regionale "GIAVA" utilizzando la corrispondente "Categoria di Rischio" (Forze di polizia – Forze dell'ordine, Vigili del fuoco, Operatore scolastico, Volontario nel settore sanità, etc..) e si dovrà curare la registrazione anche della eventuale "Condizione sanitaria a rischio".

6. Co-somministrazione vaccino anti-influenzale 2021-2022

Per tutte le categorie di soggetti sopra indicate per le quali è raccomandata la vaccinazione antinfluenzale 2021-2022, in base alle indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Puglia, le Direzioni, le Strutture e i professionisti assicurano che, in sede di somministrazione della dose "addizionale" o della dose "booster", sia anche effettuata la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale come indicato dal Ministero della Salute e dall'AIFA con nota prot. 0044591 del 02.10.2021 e ribadito con nota prot. 53312 del 22.11.2021.

7. Prenotazione dell'appuntamento per la somministrazione della dose booster

Le persone appartenenti alle seguenti categorie, **non devono prenotare** la somministrazione della dose *booster*, in quanto:

- a) soggetti già in carico dai Centri specialistici e dai Nodi delle Reti di Patologia e delle Malattie Rare della Puglia;

⁷ Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, Agenzia informazioni e sicurezza esterna, Agenzia informazioni e sicurezza interna.



- b) ospiti e operatori delle RSA per anziani;
- c) soggetti ricoverati presso istituti pubblici e privati accreditati;
- d) soggetti già prenotati dai MMG/PLS per la somministrazione (ambulatoriale o domiciliare) a loro cura;
- e) soggetti già prenotati presso le farmacie pubbliche e private per la somministrazione in farmacia;
- f) “operatori sanitari” e il “personale delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” per i quali è prevista la somministrazione a cura delle Direzioni degli Enti, Aziende e Strutture del Servizio Sanitario Regionale;
- g) personale scolastico, personale del comparto della difesa, personale del comparto sicurezza, personale del soccorso pubblico per i quali la somministrazione avviene mediante accesso libero (in specie per il completamento del ciclo vaccinale primario) nonché con organizzazione direttamente governata dalle Aziende Sanitarie Locali, in accordo con i rispettivi Comandi e/o Direzioni.

Per tutti gli altri soggetti che **non appartengono alle categorie sopra menzionate** e, comunque, **per tutti coloro che debbano ricevere la somministrazione della dose booster o che debbano iniziare o completare il ciclo vaccinale primario presso i Punti Vaccinali ASL** sarà possibile **prenotare** mediante:

- 1) mediante il sito <https://lapugliativaccina.regione.puglia.it>;
- 2) presso gli sportelli CUP ASL;
- 3) presso le farmacie che offrono il servizio FarmaCUP.

Con tutte le modalità sopra previste, per la prenotazione della dose *booster* dovrà essere effettuata la previa **verifica della data di completamento del ciclo vaccinale primario** al fine di assegnare l’appuntamento a distanza di **almeno 150 giorni** dall’ultima vaccinazione.

A tal fine, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicurano che le agende di disponibilità per la prenotazione degli appuntamenti per la vaccinazione per la dose “booster”, siano così predisposte:

Fascia di età	Predisposizione agende	Prenotazione appuntamenti	Accesso libero ai Punti Vaccinali ASL
<i>over-40</i>	già attive	già attiva	consentito fino a nuova disposizione
<i>over-18</i>	entro il 30.11.2021	a partire dal 1.12.2021	consentito fino a nuova disposizione

Si precisa che tutte le persone a elevata fragilità, gli operatori sanitari e sociosanitari, gli operatori scolastici e universitari, i caregiver, gli operatori delle forze dell’ordine, della protezione civile e i volontari della sanità nonché tutte le altre categorie per le quali la vaccinazione con la dose *booster* è già effettuabile, possono seguire le indicazioni disponibili sul sito istituzionale dedicato <https://lapugliativaccina.regione.puglia.it/> per conoscere le modalità con le quali verranno contattati o le modalità mediante le quali la somministrazione della dose booster sarà organizzata dalle Aziende Sanitarie Locali.

8. Organizzazione e potenziamento dei Punti Vaccinali

I Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, delle Aziende Sanitarie Locali, degli I.R.C.C.S. pubblici nonché i Coordinatori delle Reti di Patologia e della Rete Malattie Rare della Puglia assicurano l’organizzazione e, ove necessario, l’immediato potenziamento dei rispettivi Punti Vaccinali Ospedalieri (PVO), Territoriali (PVT) e di Popolazione (PVP, cd. Hub) **al fine di garantire** l’incremento



delle coperture complessive per tutte le fasce d'età per il ciclo di vaccinazione primario e per dose di richiamo (booster) nonché la copertura totale per tutte le categorie professionali e sia per il ciclo vaccinale primario sia per la dose di richiamo.

I Direttori Sanitari delle Strutture di ricovero e delle RSA private accreditate nonché delle altre Strutture di cui all'art. 8-ter del D.Lgs n.502/1992 assicurano l'organizzazione e l'operatività dei Punti Vaccinali di rispettiva competenza al fine di garantire la somministrazione della dose "addizionale", del completamento del ciclo vaccinale primario e della somministrazione della dose di richiamo (*booster*) in favore delle categorie di soggetti in carico a ciascuna Struttura.

In attuazione delle presenti indicazioni operative, i Direttori Generali e i Direttori Sanitari (in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc) prevedono **modalità organizzative idonee** per assicurare il prolungamento dell'operatività dei rispettivi Punti Vaccinali.

I Direttori Generali, oltre ad impiegare tutto il personale messo a disposizione dalla Struttura commissariale, potranno impiegare anche oltre l'orario normale di servizio, gli operatori sanitari e gli operatori di supporto al fine di **garantire una operatività** dei Punti Vaccinali di Popolazione **per almeno 12 ore sia nei giorni feriali sia il sabato e i giorni festivi**.

Al tal fine, per l'attività da svolgersi nei giorni feriali, **saranno utilizzati gli istituti contrattuali volti a remunerare attività straordinarie e/o il raggiungimento di obiettivi connessi alle coperture vaccinali anti SARS-CoV-2** e per le attività da svolgersi il sabato, la domenica e i giorni festivi, i Direttori Generali potranno autorizzare lo svolgimento delle **sedute/prestazioni aggiuntive**, così come regolate dalle norme e contratti vigenti, nelle more di quanto sarà previsto da eventuale accordo regionale da sottoscrivere in esito al confronto con le Oo.Ss. già programmato, e volto ad omogeneizzare obiettivi e applicazione degli istituti sopra richiamati.

Inoltre, ove necessario, per assicurare l'operatività sopra indicata nei Punti Vaccinali di Popolazione e in quelli Territoriali, i Direttori Generali potranno impegnare sia gli operatori dipendenti in organico presso le strutture ospedaliere, presso quelle dipartimentali territoriali e quelle distrettuali sia ricorrendo a medici e professionisti sanitari liberi professionisti nonché ai medici e professionisti sanitari già reclutati dalla Protezione Civile della Puglia.

Inoltre, al fine di raggiungere i target previsti e allegati alla presente comunicazione, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali organizzeranno **giornate dedicate (open day) ove garantire l'accesso spontaneo e senza prenotazione a tutti i soggetti eleggibili per il completamento del ciclo vaccinale primario e/o per la somministrazione della dose booster.**

Nella organizzazione degli "open day", le Direzioni ASL dovranno avere cura di definire preventivamente e comunicare - con ogni modalità efficace - alla popolazione di riferimento, **il numero massimo di somministrazioni effettuabili** dai Punti Vaccinali di Popolazione aperti all'accesso spontaneo.

Al fine di offrire una adeguata gestione dei flussi di soggetti presso i Punti Vaccinali, si dovranno prevedere **percorsi e modalità organizzative differenziate** (ad esempio, per chi ha la prenotazione e per chi invece si presenta "a sportello") con relativa segnaletica secondo le Linee Guida Hospitality.

Inoltre, ove necessario, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali potranno valutare l'opportunità di riattivare **Punti di Vaccinazione nei Luoghi di Lavoro (PVL)** per la somministrazione della dose *booster* secondo le modalità organizzative già definite per il completamento del ciclo vaccinale primario.

Il potenziamento dei Punti Vaccinali dovrà essere finalizzato anche a garantire la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale 2021-2022, per le categorie non in carico agli altri soggetti coinvolti nella campagna (es. Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Farmacie, etc..).



I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici provvedono al consolidamento della rete dei Punti Vaccinali in considerazione anche del prossimo ulteriore allargamento della platea di soggetti da vaccinare. A tal fine, coinvolgono le Amministrazioni comunali e le Associazioni di categoria presenti in ciascun territorio e assicurano la tempestiva comunicazione alla Regione Puglia di ogni eventuale variazione all'assetto dei Punti Vaccinali ai fini dell'aggiornamento dei siti istituzionali e dei conseguenti sistemi informativi.

9. Disponibilità e utilizzo delle dosi di vaccino

Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle scorte di magazzino per i vaccini anti SARS-CoV-2, le Farmacie sedi Hub dei magazzini vaccini anti SARS-CoV-2 dovranno curare che i vaccini siano preparati e/o resi disponibili **in ragione della data di scadenza dei diversi lotti a disposizione**. A tal fine, si dovranno utilizzare le funzionalità del sistema informativo "Valore" messo a disposizione dalla Protezione Civile di Puglia.

Come indicato dal Commissario Straordinario, si dovranno utilizzare entrambi i vaccini a nRNA disponibili, in **modo bilanciato**.

I Direttori Sanitari ASL, in qualità di coordinatori dei NOA-CovidVacc anche dell'ambito territoriale provinciale, i Direttori delle Farmacie sedi Hub e il Direttore della Sezione Protezione Civile di Puglia, dovranno assicurare il **monitoraggio puntuale** delle scorte disponibili in ciascun territorio, al fine di porre in essere tempestivamente tutte le azioni utili a garantire continuità di approvvigionamento ai diversi Punti Vaccinali e ai soggetti erogatori.

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali assicureranno il monitoraggio costante dell'andamento delle attività vaccinali al fine di porre in essere ogni eventuale ulteriore azione di recupero delle coperture.

10. Comunicazione

La Struttura di Comunicazione istituzionale della Regione Puglia, in accordo con le Strutture di Comunicazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, provvederà ad aggiornare le informazioni pubblicate sul sito istituzionale nonché sul portale "lapugliativaccina" al fine di dare massimo risalto all'aggiornamento delle indicazioni operate con la presente comunicazione.

Si invitano i destinatari della presente a prendere atto di quanto qui comunicato e trasmesso affinché si proceda conseguentemente alla organizzazione delle attività e servizi nel rispetto delle linee di indirizzo qui impartite, assicurando la massima copertura di vaccinazione delle categorie target ivi indicate.

Per quanto non espressamente indicato nella presente comunicazione, si deve far riferimento alle Circolari ministeriali, alle indicazioni della Struttura Commissariale nonché alle precedenti indicazioni già formulate da questo Dipartimento laddove non in contrasto con quanto qui stabilito.

Il Direttore del Dipartimento

Vito Montanaro



Montanaro Vito
28.11.2021
19:35:56
GMT+01:00

Il Presidente

Michele Emiliano



Emiliano
Michele
28.11.2021
19:41:56
UTC



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della
Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacert.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacert.it
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
gli Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzionegenerale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazionecirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)
siti@pec-legal.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

OGGETTO: estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19

Facendo seguito alle circolari prot. n.° 45886-08/10/2021-DGPRE, prot. n° 49399-29/10/2021-DGPRE, prot. n° 50080-03/11/2021-DGPRE, prot. n ° 51396-11/11/2021-DGPRE e prot. n° 53312-22/11/2021-DGPRE, si trasmette la nota congiunta di Ministero della Salute, CSS, AIFA e ISS in allegato 1, relativa alla raccomandazione, a partire dal 1° dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo (booster), nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, anche ai soggetti a partire dai 18 anni di età.

Si raccomanda, inoltre, di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell’Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Consiglio Superiore di Sanità
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria



Oggetto: estensione della platea vaccinale destinataria della dose “booster” (di richiamo) nell’ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Facendo seguito alla nota congiunta di cui alla circolare del Ministero della Salute prot. n° 51396-11/11/2021-DGPRES, tenuto conto dell’attuale evoluzione della situazione epidemiologica che vede un’aumentata circolazione del virus SARS-CoV-2 in tutto il continente europeo con un progressivo incremento dell’incidenza di nuovi casi, ricoveri ospedalieri e decessi anche in Paesi come l’Italia, ad elevata percentuale di copertura vaccinale, nell’ottica di un progressivo allargamento dell’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, è raccomandata, a partire dal **1° dicembre 2021**, la somministrazione di una dose di vaccino a mRNA, come richiamo (*booster*) di un ciclo vaccinale primario, anche ai soggetti di età pari o superiore a **18 anni**, nei dosaggi allo scopo autorizzati (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax), indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario e purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno **cinque mesi** (150 giorni) dal completamento dello stesso. Si ribadisce, comunque, l’assoluta priorità di mettere in massima protezione sia tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia i soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e i più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come quelli con livello elevato di esposizione all’infezione che non hanno ancora ricevuto la dose *booster*.

**f.to* Dott. Giovanni Rezza
**f.to* Dott. Nicola Magrini
**f.to* Prof. Silvio Brusaferrò
**f.to* Prof. Franco Locatelli

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

A

Ufficio di Gabinetto
Sede

Protezione Civile
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it
protezionecivile@pec.governo.it

Ministero Economia e Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Ministero Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero Infrastrutture e
Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Ministero Del Lavoro e Politiche Sociali
segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it

Ministero della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Ministero del Turismo
ufficiodigabinetto.turismo@pec.it

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale
gabinetto.ministro@cert.esteri.it

Ministero della Difesa Ispettorato Generale della Sanità
Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Ministero dell'Istruzione
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Università e della Ricerca
uffgabinetto@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Interno
gabinetto.ministro@pec.interno.it

Ministero della Giustizia
capo.gabinetto@giustiziacerit.it

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero Della Giustizia
prot.dgdt.dap@giustiziacerit.it
gabinetto.ministro@giustiziacerit.it

Ministero dello Sviluppo Economico
gabinetto@pec.mise.gov.it

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali
ministro@pec.politicheagricole.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare
segreteria.ministro@pec.minambiente.it

Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie
affariregionali@pec.governo.it

Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e
Speciale
LORO SEDI

Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e
Bolzano
LORO SEDI

Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
anci@pec.anci.it

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima,
Aerea e di Frontiera
LORO SEDI

Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute
Conferenza Episcopale Italiana
salute@chiesacattolica.it

Don Massimo Angelelli
Direttore Ufficio Nazionale per la Pastorale della
Salute
m.angelelli@chiesacattolica.it

Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it

FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it

FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
presidenza@pec.fnopo.it

FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
posta@pec.fofi.it

Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico DGDMF
SEDE

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione federazione@pec.tsrn.org

Azienda Ospedaliera - Polo Universitario Ospedale Luigi Sacco
protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it

Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
srm20400@pec.carabinieri.it

Istituto Superiore di Sanità (ISS)
protocollo.centrale@pec.iss.it

Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS “Lazzaro Spallanzani”
direzione generale@pec.inmi.it

Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)
fondazione cirm@pec.it

Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)
inmp@pec.inmp.it

Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)
fism.pec@legalmail.it

Confartigianato
presidenza@confartigianato.it

Centro Nazionale Sangue
cns@pec.iss.it

Centro Nazionale Trapianti
cnt@pec.iss.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENTALIA
ufficiogruppi@trentalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
italo@pec.ntvspa.it

Direzione Generale Programmazione Sanitaria
DGPROGS
SEDE

SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali
segreteria@simit.org

Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)
siti@pec-legal.it

Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)
Via Santa Maria della Grotticella 65/B
01100 Viterbo

Ordine Nazionale dei Biologi
protocollo@peconb.it

ANTEV Associazione Nazionale Tecnici Verificatori - PRESIDENTE presidente@antev.net

Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva
siaarti@pec.it

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
AGENAS
agenas@pec.agenas.it

Federazione Nazionale degli Ordini dei CHIMICI e dei FISICI
segreteria@pec.chimici.it

Dipartimento per le Politiche della Famiglia ROMA
segredipfamiglia@pec.governo.it

Regione Veneto – Assessorato alla sanità
Direzione Regionale Prevenzione
Coordinamento Interregionale della Prevenzione
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L’EMERGENZA COVID 19
commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it

A tutte le compagnie aeree e marittime che operano in Italia

LORO SEDI

OGGETTO: proroga della validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.

Facendo seguito alle circolari prot. n° 35309-04/08/2021-DGPRE, prot. n° 35444-05/08/2021-DGPRE e prot. n° 43366-25/09/2021-DGPRE, si rappresenta che la validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 di cui alle predette circolari, per gli usi previsti dalla normativa vigente, è prorogata sino al 31 dicembre 2021. Si precisa che non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse.

II DIRETTORE GENERALE

**f.to* Dott. Giovanni Rezza

Il Direttore dell'Ufficio 05
Dott. Francesco Maraglino

Referente/Responsabile del procedimento:
Dott. Andrea Siddu
a.siddu@sanita.it

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO
DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA COVID-19 E PER L'ESECUZIONE
DELLA CAMPAGNA VACCINALE NAZIONALE
Via XX settembre, 11 - 00187 Roma



Allegati: 2 (due).
Annessi://.

Roma,

OGGETTO: Aggiornamento delle indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/COVID-19.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO "A"

~~~~~

Riferimenti e seguiti in allegato "B".

~~~~~

1. Il Ministero della Salute, con i documenti in riferimento, ha aggiornato progressivamente le raccomandazioni per la somministrazione di dosi aggiuntive di vaccino, cui hanno fatto seguito comunicazioni attuative a cura di questa Struttura (lettere a seguito). Tali aggiornamenti tengono conto delle evidenze più recenti in tema di risposta immunitaria ai vaccini anti SARS-CoV-2 che mostrano, dopo circa sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario, una riduzione progressiva della protezione immunitaria, pur mantenendola elevata nei confronti delle forme severe di malattia.
2. Nel dettaglio, le attuali indicazioni ministeriali per la somministrazione delle c.d. "terze dosi" (dosi addizionali e dosi *booster*) prevedono:
 - nei soggetti trapiantati e immunocompromessi di età ≥ 12 anni, una dose addizionale¹ di vaccino a mRNA, dopo almeno 28 giorni dall'ultima dose, come completamento del ciclo di vaccinazione primario;
 - in tutti i soggetti al di sopra dei 40 anni di età - a partire dal prossimo 1° dicembre la platea sarà allargata a tutti gli *over18*² - una dose *booster*³ di vaccino a mRNA, come richiamo dopo il completamento del ciclo primario di vaccinazione, secondo i seguenti intervalli temporali:
 - dopo almeno 150 giorni (cinque mesi) per tutti i soggetti di età ≥ 18 anni che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione con uno dei vaccini autorizzati da EMA, inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen (cfr. circolari in riferimento i. e j.);
 - dopo almeno 28 giorni ed entro 180 giorni (sei mesi) dal completamento del ciclo vaccinale primario per i soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato da EMA (cfr. circolare in riferimento g.).

./.

¹ Pari a 30 mcg in 0,3 mL per *Comirnaty* di BioNTech/Pfizer negli *over-12*, 100 mcg in 0,5 mL per *Spikevax* di Moderna negli *over-18*, come da Determina AIFA n. 1067/2021. Non è attualmente autorizzato l'utilizzo di vaccini a vettore adenovirale (*VaxZevria* di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) come dose addizionale.

² Con la circolare in riferimento j. l'accesso alla dose *booster* è stato esteso anche alla fascia 18÷39.

³ Nello specifico: 30 mcg in 0,3 mL per *Comirnaty* di BioNTech/Pfizer, 50 mcg in 0,25 mL per *Spikevax* di Moderna in entrambi i casi solo a favore degli *over-18*, come da parere della CTS di AIFA in data 28.10.2021 e successive determinazioni n. 1285/2021 e n. 1352/2021. Non è attualmente autorizzato l'utilizzo di vaccini a vettore adenovirale (*VaxZevria* di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson) come dose *booster*.

3. Per quanto sopra, considerando:

- la necessità di contenere e contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 attraverso la somministrazione del ciclo primario al maggior numero possibile di soggetti ed il mantenimento di un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati;
- l'ampliamento progressivo delle platee mensili dei destinatari del *booster*/richiamo;
- l'ampia disponibilità di vaccini a mRNA e l'elevata capacità di somministrazione garantita anche dalla riapertura di ulteriori punti vaccinali;
- la richiamata necessità di incrementare il ritmo di somministrazione delle terze dosi e di proseguire con il completamento dei cicli vaccinali primari,

vogliamo codeste Regioni/P.A.:

- proseguire nella campagna dei cicli vaccinali primari e delle c.d. “terze dosi” sempre nel rispetto delle seguenti **priorità**:
 - fasce di popolazione più **vulnerabili**⁴ rispetto a forme gravi di COVID-19 per età e/o elevata fragilità;
 - categorie per le quali la vaccinazione è **obbligatoria** (personale del comparto sanitario, incluso personale delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, personale della Scuola, personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, etc.);
 - categorie per le quali la vaccinazione è **fortemente raccomandata**, in particolare familiari conviventi, *caregiver*, genitori/tutori/affidatari dei citati soggetti estremamente vulnerabili;
- garantire, per le categorie per le quali la vaccinazione è obbligatoria, l'opzione di accesso diretto agli *hub* vaccinali senza prenotazione e predisporre - ove possibile - linee dedicate, sia per il ciclo primario sia per i richiami. Per tali categorie si autorizza sin d'ora la somministrazione dei richiami a partire dai 18 anni di età, fatto salvo il vincolo temporale dei 5 mesi dalla conclusione del ciclo primario;
- ricorrere sistematicamente alla “chiamata attiva” per la prenotazione delle c.d. “terze dosi”;
- utilizzare entrambi i vaccini a mRNA disponibili **in modo bilanciato**;
- rafforzare la capillarizzazione delle somministrazioni impiegando medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e *team* mobili sanitari della difesa.

4. L'accelerazione impressa all'attuale fase della campagna di somministrazione dei cicli primari e dei richiami, nel pieno rispetto delle priorità stabilite, consentirà di ridurre ulteriormente il numero di soggetti non ancora vaccinati e di mantenere un'elevata protezione individuale nei soggetti già vaccinati con il ciclo primario, mitigando così la recrudescenza epidemica, lo sviluppo di ulteriori forme gravi di malattia e di decessi da COVID-19 su tutto il territorio nazionale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO



⁴ In particolare: soggetti trapiantati e immunocompromessi, soggetti di età ≥ 80 anni e, a seguire, della fascia 60÷79, ospiti dei presidi residenziali per anziani, soggetti con elevata fragilità, ospiti delle strutture residenziali e semiresidenziali con disabilità, affetti da disturbi psichiatrici o da dipendenze patologiche, secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

riconoscimento, ai sensi e per gli effetti del comma 3, dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione»);

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 2, la lettera h) è abrogata;

b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) e d)» sono soppresse;

c) all'articolo 39, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, pari a euro 170.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107»).

All'articolo 5:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «, in termini di indebitamento netto e fabbisogno» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

al comma 1, lettera c), le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;

al comma 1, lettera d), le parole: «destinata al Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza del Ministero»;

al comma 1, lettera e), le parole: «decreto legislativo del 3 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 3 marzo» e le parole: «allo stesso Fondo, che sono versati» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso fondo, da versare».

All'allegato 1, dopo la voce numero 8 sono aggiunte le seguenti:

«8-bis. Articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.

8-ter. Articolo 1, commi 68 e 69, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

Al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché per l'abrogazione o la modifica di disposizioni che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2401):

Presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, dal Ministro dell'economia e delle finanze Daniele Franco, dal Ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dal Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani (Governo DRAGHI-I) il 27 settembre 2021.

Assegnato alla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo) in sede referente, il 28 settembre 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e 14ª (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 5, il 7, il 12, il 21 e il 26 ottobre 2021; il 2, il 3, il 9 e il 10 novembre 2021.

Esaminato in Aula e approvato l'11 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3366):

Assegnato alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 12 novembre 2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali), III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), in sede referente, il 16 e il 17 novembre 2021.

Esaminato in Aula il 22 novembre 2021 e approvato definitivamente il 23 novembre 2021.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 231 del 27 settembre 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52

21G00205

DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172.

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 1º aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, re-



cante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante «Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.»;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per garantire in maniera omogenea sul territorio nazionale le attività dirette al contenimento dell'epidemia e alla riduzione dei rischi per la salute pubblica, anche alla luce dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche acquisite per fronteggiare l'epidemia da COVID-19 e degli impegni assunti, anche in sede internazionale, in termini di profilassi e di copertura vaccinale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di estendere l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che prestano la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare le previsioni sul rilascio e sulla durata delle certificazioni verdi COVID-19;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus anche in occasione delle prossime festività, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di progredire la disciplina vigente in materia di sorveglianza radiometrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della salute, dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'istruzione e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Capo I

OBBLIGHI VACCINALI

Art. 1.

Obblighi vaccinali

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter (*Adempimento dell'obbligo vaccinale*). — 1. L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario*). — 1. Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità alle previsioni contenute nel piano di cui al primo periodo.

2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita.

3. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trat-



tamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l'Ordine professionale territorialmente competente invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L'osservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine territoriale competente, all'esito delle verifiche di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.

5. La sospensione di cui al comma 4 è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 4-ter, comma 6.

6. Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territo-

riali l'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito ai fini dell'iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;

c) all'articolo 4-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza» sono soppresse;

2) al comma 3, le parole da «con decreto del Presidente del Consiglio» a «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87»;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»;

4) al comma 5 le parole «L'accesso alle strutture di cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, in violazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo nonché la violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo sono sanzionati» sono sostituite dalle seguenti: «La violazione delle disposizioni del primo periodo del comma 3 del presente articolo è sanzionata».

Art. 2.

Estensione dell'obbligo vaccinale

1. Dopo l'articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (*Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari*). — 1. Dal 15 dicembre 2021, l'ob-



bligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche alle seguenti categorie:

a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;

c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 4-bis;

d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.


3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al

comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Il Ministero dell'istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 comunica, mensilmente, al Ministero dell'economia e delle finanze le unità di personale scolastico privo di vaccinazione e sospeso dal servizio e la durata della sospensione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'esito del monitoraggio e previa verifica del sistema informativo NoIPA, provvede ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.

6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.».



Capo II

IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

Art. 3.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

1. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), le parole «al termine del prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

2) alla lettera c-bis), le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo»;

b) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole «dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario» e le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «predetto ciclo»;

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi a far data dalla medesima somministrazione.»;

3) al terzo periodo, dopo le parole «infezione da SARS-CoV-2» sono aggiunte le seguenti: «, nei termini stabiliti con circolare del Ministero della salute.»;

c) al comma 4-bis le parole «prescritto ciclo» sono sostituite dalle seguenti: «ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo» e le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Art. 4.

Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, il secondo periodo è soppresso;

b) all'articolo 9-bis, comma 1:

1) alla lettera a) le parole «, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati» sono sopresse;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) alberghi e altre strutture ricettive»;

3) alla lettera d), dopo le parole: «limitatamente alle attività al chiuso» sono inserite le seguenti: «, nonché spa-

zi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità»;

c) all'articolo 9-quater:

1) al comma 1:

1.1 alla lettera b) le parole «ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti» sono sopresse;

1.2 alla lettera c), dopo le parole «di tipo» sono inserite le seguenti: «interregionale.»;

1.3 alla lettera e) le parole «ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale» sono sopresse;

1.4 alla lettera e-bis) le parole «titoli di viaggio.» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di viaggio.»;

1.5 dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.»;

2) al comma 2, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i mezzi del trasporto pubblico locale o regionale le predette verifiche possono essere svolte secondo modalità a campione.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Art. 5.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole «per le singole zone» sono aggiunte le seguenti: «salvo quanto previsto al comma 2-bis»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al comma 1, lettera a), nelle predette zone, si applica il presente comma ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.»;



d) al comma 4, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 2-bis» e le parole «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai medesimi commi 1 e 2-bis».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 29 novembre 2021. Fino al 5 dicembre 2021 è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in formato cartaceo, nelle more dell'attuazione dell'articolo 6, comma 2.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, i cui territori si collocano in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali in zona gialla sono previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all'articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 9-bis del predetto decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Nelle more della modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle sole certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.

Capo III

CONTROLLI E CAMPAGNE DI INFORMAZIONE

Art. 7.

Controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

1. Il Prefetto territorialmente competente, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, entro tre giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, adotta un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in modo da garantire il rispetto dell'obbligo del possesso delle certificazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge

n. 52 del 2021. Il Prefetto trasmette al Ministro dell'interno una relazione settimanale dei controlli effettuati nell'ambito territoriale di competenza.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

Campagne di informazione

1. Al fine di promuovere un più elevato livello di copertura vaccinale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri elabora un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate alle suddette finalità.

Art. 9.

Misure urgenti in materia di controlli radiometrici

1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole «30 novembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SPERANZA, *Ministro della salute*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

GUERINI, *Ministro della difesa*

CARTABIA, *Ministro della giustizia*

BIANCHI, *Ministro dell'istruzione*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Visto, il Guardasigilli: CARTABIA

21G00211

